

MARGHERITA-DEMOCRAZIA E' LIBERTA'

COMITATO COSTITUENTE

COMMISSIONE ISTRUTTORIA PER LO STATUTO

PROPOSTA NORMATIVA

VERSIONE DEL 5 FEBBRAIO

PRINCIPI FONDAMENTALI E NATURA DI
-DEMOCRAZIA E' LIBERTA'

Art.1.

- 1. Democrazia è Libertà ha come proprio simbolo la margherita.**
- 2. Democrazia è Libertà mira a rappresentare nelle istituzioni repubblicane i cittadini e le cittadine che si riconoscono nei principi definiti dalla Carta del movimento.**
- 3. Democrazia è Libertà è parte costitutiva e integrante dell'Ulivo.**

Art. 2

- 1. Democrazia è Libertà è un partito nazionale organizzato in forma federale su base regionale.**
- 2. Democrazia è Libertà riconosce alle strutture regionali la massima autonomia organizzativa e operativa nel rispetto dei principi e delle norme stabilite nel presente Statuto.**
- 3. Democrazia è Libertà assicura comunque la partecipazione delle cittadine e dei cittadini e favorisce e promuove le strutture e le formazioni associative che abbiano come fine di concorrere all'elaborazione della linea politica, programmatica e formativa del partito. Garantisce a tutti i cittadini/e il diritto di adesione secondo le modalità stabilite nel presente statuto.**
- 4. Democrazia è Libertà rispetta la fiducia manifestata dalle elettrici e dagli elettori a chi è stato eletto/a o si è candidato/a nelle sue liste. A tal fine prevede idonee forme di valorizzazione dell'apporto alla vita e all'attività del partito degli eletti/e e dei candidati/e alle elezioni.**
- 5. Democrazia è Libertà assicura una adeguata partecipazione delle donne in tutte le competizioni elettorali. Alle donne deve comunque essere assicurata una presenza in tutti gli organi collegiali di secondo e di terzo grado non inferiore al trenta per cento dei posti a disposizione.**
- 6. Democrazia è Libertà incoraggia lo sviluppo di specifiche iniziative finalizzate a promuovere circoli specificatamente riservati alla partecipazione di giovani che abbiano non meno di sedici e non più di**

venticinque anni. Tali circoli sono istituiti e regolati secondo quanto previsto dal successivo art. 7.

- 7. Democrazia è Libertà incoraggia lo sviluppo di specifiche iniziative atte a promuovere la partecipazione di anziani e la difesa e la continuità dei valori di solidarietà tra generazioni.**

ARTICOLAZIONE E STRUTTURA DI
DEMOCRAZIA E' LIBERTA'

Art. 3

- 1. Ciascuna regione per regolare la propria organizzazione e la propria attività si dà un proprio statuto, nel rispetto dei principi e delle norme fondamentali stabilite dallo statuto federale.**
- 2. Ciascuna regione invia il proprio statuto al Presidente federale affinché questi lo trasmetta all'Assemblea federale per la verifica della sua conformità con le norme e i principi del presente statuto.**
- 3. Spetta all'Assemblea federale esprimere la propria valutazione di conformità entro tre mesi dal ricevimento dello statuto regionale. Ove la valutazione sia negativa lo statuto è rimesso alla regione con le relative motivazioni al fine di consentire le necessarie modifiche.**
- 4. Qualora decorra inutilmente il termine di cui al comma precedente lo statuto si considera approvato.**
- 5. Fino a che ciascuna regione non provveda a darsi il proprio statuto restano in vigore, per quella regione, tutte le norme contenute nel presente statuto federale nonché le norme contenute nello statuto regionale tipo eventualmente adottato ai sensi del successivo art..**

Art. 4

- 1. Il controllo sul rispetto delle norme statutarie e delle deliberazioni regionali è rimesso agli organi regionali di garanzia che devono essere previsti dagli statuti regionali nel rispetto delle norme di principio stabilite da questo statuto.**
- 2. Spetta tuttavia agli organi federali verificare il pieno rispetto delle norme contenute negli statuti e nelle deliberazioni di ogni organo, a qualunque livello, che riguardino direttamente la composizione degli organi federali stessi.**
- 3. Spetta agli organi regionali di garanzia, costituiti secondo le modalità previste dagli statuti regionali, assicurare il pieno rispetto di principi etici stabiliti nel presente statuto da parte di tutti/e coloro che, a qualunque titolo, partecipano all'attività di Democrazia è Libertà.**
- 4. Spetta inoltre agli organi federali di garanzia assicurare e verificare concretamente il pieno rispetto del diritto di adesione riconosciuto nelle sue diverse forme a tutti i cittadini.**
- 5. In ogni caso contro le decisioni degli organi di garanzia regionali è sempre ammesso ricorso all'organo federale di garanzia.**

Art. 5

- 1. Tutti gli organi di garanzia devono essere disciplinati in modo da garantirne la piena indipendenza.**
- 2. I requisiti richiesti per essere componenti degli organi di garanzia devono essere tali da assicurare competenza, onorabilità e piena affidabilità politica dei componenti.**
- 3. Costituisce principio fondamentale che chi fa parte di organi di garanzia non possa rivestire, per tutta la durata dell'incarico, altre cariche nel partito né a livello nazionale né a livello regionale.**

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE A DEMOCRAZIA E' LIBERTA'

Art. 6

- 1. Democrazia è Libertà è costituita dagli iscritti/e dei circoli istituiti e riconosciuti secondo le modalità stabilite dallo statuto di ogni regione, dagli/dalle eletti/e, e ove previsto dagli statuti regionali e secondo le modalità in essi stabilite, dai candidati e dalle candidate che si sono presentati alle elezioni nelle liste di Democrazia è Libertà.**
- 2. Fanno altresì parte di Democrazia è Libertà, secondo le modalità stabilite nei singoli statuti regionali, gli e le esponenti rappresentativi di associazioni o formazioni sociali riconosciute dagli organi dirigenti regionali di particolare rilievo e valore.**
- 3. Gli statuti regionali prevedono forme specifiche di partecipazione per i gruppi, i comitati, le associazioni, i movimenti che intendano perseguire finalità di comune interesse sulla base di accordi o intese con gli organi direttivi territorialmente competenti. Previa registrazione individuale gli aderenti a tali organizzazioni fanno parte di Democrazia è Libertà.**
- 4. Democrazia è Libertà accoglie negli statuti regionali forme associative che si richiamano alle tradizioni e ai valori definiti nella Carta dei valori, con compiti di formazione politica permanente, di partecipazione attiva alla vita del movimento, di promozione di circoli.**
- 5. L'adesione a Democrazia è Libertà dei cittadini/e in tutte le forme e modalità previste dai commi precedenti non può essere sottoposta ad alcuna procedura di ammissione.**
- 6. Il cittadino/a che aderisca a Democrazia è Libertà in una qualunque delle forme previste ai commi precedenti acquisisce comunque e immediatamente tutti i diritti connessi allo status di aderente connesso alla forma di adesione scelta.**

- 7. L'eventuale sussistenza di elementi di incompatibilità con l'adesione di un cittadino/a può essere fatta valere da qualunque aderente a Democrazia è Libertà soltanto di fronte al collegio federale dei probiviri.**
- 8. Gli statuti e i regolamenti di qualunque livello o struttura organizzativa di Democrazia è Libertà, compresi quelli di cui al presente articolo, si adeguano rigorosamente alle disposizioni di cui ai commi precedenti.**

Art. 7

- 1. Possono iscriversi ai circoli di Democrazia è Libertà tutti coloro che si riconoscono nei principi e nelle finalità indicate nel presente statuto e che hanno compiuto il sedicesimo anno di età.**
- 2. L'iscrizione o il mantenimento dell'iscrizione ad altri partiti politici non è incompatibile con l'adesione a Democrazia è Libertà secondo le forme previste dall' Art.6 comma 3. Lo status degli/delle aderenti iscritti/e a più partiti sarà definito dagli statuti regionali.**
- 3. Gli statuti regionali possono prevedere e disciplinare i casi in cui è possibile l'iscrizione a più circoli della regione e quella in cui è possibile l'iscrizione a un circolo della regione anche a chi sia già iscritto/a a circoli di altre regioni.**
- 4. Le modalità di costituzione dei circoli, il numero minimo e massimo degli/delle iscritti/e ai circoli e ogni altra regolamentazione che si renda necessaria sono rimesse agli statuti delle singole regioni.**
- 5. In ogni caso gli statuti regionali devono rispettare i seguenti principi fondamentali:**
 - a- Deve essere sempre consentita la possibilità di formare più circoli nel medesimo ambito territoriale**
 - b- Devono essere consentiti sia circoli tematici che circoli a carattere generale**
 - c- Un circolo non può avere meno di dieci aderenti e più di duecento aderenti**
 - d- Devono essere assicurate forme idonee di verifica della continuità dell'attività dei circoli e della partecipazione dei e delle loro aderenti alle attività sociali. In ogni caso tali verifiche devo-**

no essere disciplinate secondo modalità che assicurino un doppio grado di valutazione e idonee garanzie di tutela dei diritti dei circoli e dei/delle loro iscritti/e

e- Nel caso in cui sia consentita in una regione la partecipazione di una stessa persona a più circoli devono essere definite anche le modalità con le quali l'iscritto/a a più circoli deve esercitare il diritto di voto per l'elezione degli organismi di Democrazia è Libertà, in modo da evitare comunque la pluralità del diritto di voto in capo a una medesima persona.

f- Deve essere comunque previsto che gli/le iscritti/e ai circoli acquisiscono la pienezza dei diritti di partecipazione alle attività di Democrazia è Libertà solo dopo sei mesi di partecipazione fattiva all'attività del proprio circolo. Decorso il termine indicato l'iscritto/a a un circolo è titolare della pienezza dei diritti e doveri dell'iscritto a Democrazia è Libertà. Spetta agli statuti regionali definire le modalità attraverso le quali la partecipazione di tutti gli iscritti ai circoli debba essere effettiva.

6. Agli iscritti di cui ai commi precedenti deve essere garantita comunque, in tutti gli organi collegiali elettivi interni di direzione politica di Democrazia è Libertà, una rappresentanza non inferiore al 30%.

Art. 8

- 1. Gli eletti/e negli organi immediatamente rappresentativi dell'elettorato e, ove previsto dai singoli statuti regionali, coloro che si siano stati candidati/e alle elezioni di ogni ordine e grado nelle liste della Margherita fanno parte di diritto, salvo rinuncia, del partito.**
- 2. Spetta agli statuti regionali indicare l'organo territoriale presso il quale si radica la loro attività e le modalità con le quali possono esercitare i loro diritti.**
- 3. Costituisce comunque principio fondamentale che agli eletti/e e, ove previsto, ai candidati/e alle elezioni di ogni ordine e grado deve essere assicurata una rappresentanza in tutti gli organi collegiali elettivi interni di direzione politica di Democrazia è Libertà non inferiore al 30%. Agli eletti/e e ai candidati/e possono essere assegnati voti con peso ponderale differenziato, secondo le modalità stabilite dagli statuti regionali.**
- 4. Gli statuti regionali possono prevedere che le norme di cui ai commi precedenti si applicano agli eletti/e nelle liste di Democrazia è Libertà a condizione che essi/e facciano parte di gruppi consiliari di Democrazia è Libertà.**

Art. 9

- 1. Spetta agli statuti regionali definire le modalità con le quali possa essere riconosciuta e disciplinata la partecipazione alle attività di Democrazia è Libertà di quanti/e rientrino nelle categorie previste dall'art.6 comma 2.**
- 2. In ogni caso agli/alle esponenti rappresentativi di associazioni o formazioni sociali riconosciute dagli organi regionali, secondo le modalità stabilite dai singoli statuti, di particolare valore e rilevanza deve essere riconosciuta una rappresentanza negli organi collegiali interni di direzione politica di Democrazia è Libertà di ogni ordine e livello, esclusi gli organi federali, (pari a) (non superiore al) 10%.**
- 3. Ai membri delle altre associazioni o organizzazioni che, ai sensi del terzo comma dell' art. 6, si riconoscano e siano riconosciute vicine all'ispirazione politica e programmatica di Democrazia è Libertà, deve essere assicurato, secondo le modalità e le procedure stabilite dai singoli statuti regionali, il diritto di esprimere una rappresentanza non superiore al 20% negli organi collegiali interni di direzione politica di ogni ordine e livello, esclusi quelli di carattere federale.**

Art.10

- 1. Gli statuti regionali possono determinare i modi e le forme con cui possono essere definiti accordi programmatici od elettorali con altri gruppi, comitati, associazioni, movimenti, partiti che intendono perseguire finalità comuni.**
- 2. L'Assemblea federale può sempre definire in via generale, e con particolare riferimento agli aspetti politico-programmatici, i criteri e i limiti in cui tali forme di collaborazione possono essere realizzate.**

Art. 11

- 1. Sulla base di quanto stabilito nei precedenti articoli 6, 7, 8 e 9 i criteri relativi alla ripartizione dei componenti in tutti gli organi elettivi interni di direzione politica di Democrazia è Libertà deve corrispondere ai seguenti criteri:**
 - a) Non meno del 30% dei componenti deve essere riservato agli iscritti di cui all' art. 6 comma 1 e all' art.7.**
 - b) Non meno del 30% dei componenti deve essere riservato agli eletti e, ove previsti, ai candidati di cui ai precedenti art. 6 comma 1 e art. 8.**
 - c) Non più del 10% dei componenti deve essere riservato agli esponenti rappresentativi di associazioni o formazioni sociali riconosciute secondo le modalità previste, così come stabilito all' art. 6 comma 2 e all'art. 9 comma 2.**
 - d) Non più del 20% dei componenti deve essere riservato a coloro che si trovino nelle condizioni previste dall' art. 6 comma 3 e dall'art. 9 comma 3.**
- 2. Nell'applicazione dei criteri di cui ai commi precedenti si deve altresì tener conto di quanto stabilito al successivo articolo 13 e dei casi in cui specifiche norme di questo statuto prevedano requisiti o condizioni ulteriori ovvero deroghe o eccezioni.**

ORGANI E MODALITA' DI FINANZIAMENTO DI
DEMOCRAZIA E' LIBERTA'

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 12

- 1. Gli organi federali di Democrazia è Libertà sono costituiti da:**
 - Il Congresso federale**
 - L'Assemblea federale**
 - Il Presidente federale**
 - La Direzione federale**
 - L'Esecutivo federale**
 - Il Tesoriere federale e i Revisori dei conti**
 - La Commissione centrale di garanzia**
 - Il Comitato federale dei probiviri**
- 2. Gli altri organi di Democrazia è Libertà diversi da quelli di cui al comma 1 sono costituiti, in ciascuna regione, secondo quanto disposto dallo statuto regionale.**
- 3. In ogni regione devono comunque essere previsti i seguenti organi:**
 - Il Congresso regionale**
 - L'Assemblea regionale**
 - Il Coordinatore regionale**
 - La Direzione regionale**
 - L'Esecutivo regionale**
 - Il Tesoriere regionale e i Revisori dei conti**
 - Il Comitato regionale dei probiviri.**

Art. 13

Le seguenti disposizione costituiscono principi fondamentali per ogni normativa di livello federale e per tutti gli statuti regionali:

- 1 Tutte le cariche e la partecipazione a organi interni di direzione politica di secondo o di terzo grado di Democrazia è Libertà devono comunque essere elettive, salvo quanto previsto al comma 3.**
- 2 Al livello regionale deve essere prevista la presenza di un/una Presidente o Coordinatore/trice, di un Esecutivo e di un'Assemblea.**
- 3 Ad ogni livello territoriale in cui sia prevista l'esistenza di un'Assemblea ovvero di una direzione, di questi organi devono far parte di diritto i/le capigruppo o i/le Presidenti dei gruppi di Democrazia è Libertà nei livelli istituzionali corrispondenti.**
- 4 E' possibile prevedere che, nel caso di cui al comma precedente, i gruppi consiliari possono essere rappresentati oltre che dai/dalle capi gruppo o i/le presidenti di gruppo anche da una rappresentanza dei rispettivi gruppi, secondo i criteri indicati da ciascun statuto regionale o dalla normativa da questi prevista.**
- 5 Di tutti gli organi collegiali elettivi interni di direzione politica devono far parte donne in numero non inferiore ad almeno il 30% dei componenti.**
- 6 E' possibile anche prevedere che a ciascun livello territoriali le Assemblee, ove istituite, possano consentire la partecipazione ai loro lavori, con diritto di parola ma senza diritto di voto, di personalità particolarmente significative delle istituzioni e della società civile.**
- 7 Salvo quanto previsto per l'Assemblea federale, la composizione di tutte le Assemblee, ove previste, deve comunque rispettare quanto disposto agli art. 8, 9 e 10.**

- 8** Gli articoli 8, 9 e 11 devono essere anche rispettati per la formazione di tutti gli organi collegiali, salvo per quanto riguarda la formazione della Commissione di garanzia e dei Comitati dei garanti, per i quali ciascun statuto stabilisce le modalità di formazione e i requisiti nel rispetto di quanto previsto all'art 4 e all'art.5.
- 9** Per quanto riguarda le modalità di composizione degli esecutivi gli statuti regionali e le normative dagli statuti previste possono derogare a quanto stabilito negli articoli 8, 9 e 11 e al comma 5 del presente articolo.

Art.14

- 1. Spetta al livello federale di Democrazia è Libertà il settanta per cento di tutti i finanziamenti a qualunque titolo ricevuti a livello nazionale.**
- 2. Spetta comunque ai corrispondenti livelli territoriali il settanta per cento dei finanziamenti da essi ricevuti a qualunque titolo.**
- 3. Almeno un terzo delle quote di iscrizione o di adesione previste a qualunque titolo e da qualunque soggetto o struttura di Democrazia è Libertà deve comunque essere conferito al livello federale.**

COMPOSIZIONE E FUNZIONE DEGLI ORGANI FEDERALI

Art. 15

- 1. Il Congresso federale elegge il Presidente federale, una quota pari al 25% dei membri dell'Assemblea federale e la Commissione federale di garanzia, secondo le modalità stabilite nelle norme successive.**
- 2. Il Congresso federale è convocato obbligatoriamente ogni due anni. L'indizione del Congresso può essere anticipata o rinviata rispetto a termine solo con riferimento all'indizione di elezioni politiche e solo con voto della maggioranza assoluta dell'Assemblea federale.**
- 3. Il Congresso federale è convocato dall'Assemblea federale su proposta del Presidente federale. In ogni caso, scaduto il termine di cui al comma precedente senza che sia intervenuta alcuna deliberazione dell'Assemblea federale, il Congresso è obbligatoriamente convocato dalla Commissione federale di garanzia.**
- 4. Con la delibera di indizione del Congresso vengono stabilite anche le modalità relative alla sua composizione e alla individuazione dei delegati che ne devono far parte. In ogni caso deve essere rispettato il principio secondo il quale ciascuna regione partecipa al Congresso federale con una propria delegazione, composta in modo da assicurare la rappresentanza delle minoranze e i criteri di ripartizione fra le diverse componenti di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9 così come fissati nell'art.10 e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2 comma 6 e dall'art. 13 comma 5.**
- 5. Il Congresso federale definisce anche i grandi indirizzi relativi alla linea politica di Democrazia è Libertà e può approvare atti di indirizzo e mozioni.**
- 6. L'Assemblea Federale approva il regolamento per lo svolgimento del Congresso.**

Art. 16

- 1. L'Assemblea federale è formata dai Coordinatori regionali e da quattro membri per ciascuna regione designati dall'Assemblea regionale al proprio interno secondo le norme del proprio statuto e con il rispetto del principio di rappresentanza delle minoranze. Per la regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e Bolzano la partecipazione è limitata al solo Coordinatore e a un membro designato dall'Assemblea regionale.**
- 2. Ogni regione invia altresì all'Assemblea federale un/una rappresentante per ogni centocinquantamila voti elettorali ottenuti da Democrazia è Libertà alle elezioni politiche. Tali rappresentanti sono designati dalle Assemblee regionali al loro interno, secondo la modalità previste dai rispettivi statuti.**
- 3. Fanno parte di diritto dell'Assemblea federale i presidenti dei gruppi parlamentari di Democrazia è Libertà e sette membri eletti dai rispettivi gruppi parlamentari.**
- 4. Fanno altresì parte dell'Assemblea Federale in misura pari al 25 % dei componenti di cui ai commi precedenti, iscritti o aderenti a Democrazia e Libertà secondo le modalità previste nei precedenti articoli 6, 7, 8 e 9. Tali componenti sono eletti dal Congresso federale nel rispetto del principio di rappresentanza delle minoranze e vengono rinnovati ogni due anni e comunque ad ogni Congresso federale. Alla carica di componente dell'Assemblea federale assegnata secondo le modalità previste nel presente comma è ineleggibile chiunque ricopra qualun-**

- que altra carica di carattere politico o elettivo in organi o enti di carattere sovracomunale interni o esterni a Democrazia è Libertà.
5. L'Assemblea federale può deliberare a maggioranza assoluta, e su proposta del Presidente federale, la partecipazione ai propri lavori, senza diritto di voto, di personalità particolarmente rappresentative delle istituzioni e della società civile. Fanno in ogni caso parte dell'Assemblea federale, senza diritto di voto, i membri del governo appartenenti a Democrazia è Libertà.
 6. Le rappresentanze di ciascuna regione nell'ambito dell'Assemblea federale durano in carica fino al rinnovo dell'Assemblea regionale che li ha designate. I Presidenti di gruppo e i rappresentanti dei gruppi parlamentari durano in carica fino a che dura il loro mandato istituzionale. Le personalità delle istituzioni e della società civile eventualmente nominate ai sensi del 5 comma durano in carica fino a che dura in carica il Presidente federale che le ha proposte all'Assemblea.
 7. L'Assemblea federale può nominare un proprio Presidente e un proprio ufficio di presidenza. Ove rinunci a questa facoltà essa è presieduta dal Presidente federale che provvede anche alla sua convocazione. Fino a che non sia stato eletto il Presidente dell'Assemblea o il Presidente federale e comunque in caso di vacanza di entrambe queste cariche la convocazione dell'Assemblea è fatta dal coordinatore/coordinatrice regionale più anziano/a per età che ne assicura anche la presidenza.
 8. L'Assemblea federale è convocata dal/dalla suo/a Presidente ovvero, se questo manca, dal/dalla Presidente federale. E' in ogni caso convocata quando lo chieda il/la Presidente federale, cinque Coordinatori regionali o un terzo dei membri dell'Assemblea.

Art. 17

- 1. L'Assemblea federale è l'organo di indirizzo politico per quanto riguarda le scelte politiche di Democrazia è Libertà che attengono all'attività dello Stato e degli organismi e istituzioni di ambito nazionale.**
- 2. L'Assemblea federale svolge essenzialmente funzioni di coordinamento e di indirizzo rispetto alle Assemblee regionali e approva gli statuti delle regioni.**
- 3. L'Assemblea federale può, a maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti, previa mozione presentata e sottoscritta da almeno un terzo dei componenti dell'Assemblea, dichiarare decaduto il Presidente federale. L'approvazione della dichiarazione di decadenza implica automaticamente la convocazione del Congresso. Le funzioni del Presidente federale sono assunte dal Presidente dell'Assemblea o in sua mancanza dal membro più anziano di età.**
- 4. L'Assemblea federale elegge la Direzione federale. Nomina altresì il Tesoriere e i Revisori dei conti e il Comitato federale dei probiviri.**
- 5. Spetta all'Assemblea approvare, su proposta del Tesoriere e del Presidente federale, i bilanci annuali.**
- 6. L'Assemblea federale esercita ogni altra competenza ad essa affidata dallo statuto federale.**

Art. 18

- 1. Il/la Presidente federale è eletto dal Congresso federale a maggioranza assoluta dei componenti e dura in carica fino alla elezione del nuovo Presidente e comunque non oltre due anni. Ove l'indizione del Congresso venga anticipata o rinviata, per i motivi e con le modalità previste dall'art.14, anche la scadenza della carica del Presidente è anticipata o rinviata.**
- 2. Il Congresso procede all'elezione del Presidente sulla base delle candidature presentate ai sensi dei commi successivi e con voto palese. Si procede con voto segreto ove richiesto da un terzo dei membri del Congresso.**
- 3. Ove dopo la prima votazione nessun candidato avesse ottenuto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti si procede immediatamente al ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.**
- 4. Chiunque appartenga a qualunque titolo a Democrazia è Libertà può presentare la propria candidatura purché tale candidatura sia sottoscritta da un numero di appartenenti a qualunque titolo a Democrazia è Libertà purché i sottoscrittori risultino iscritti o aderenti in non meno di dieci regioni diverse, con non meno di cinquecento firme in ogni regione.**
- 5. Le candidature devono essere presentate comunque non oltre sette giorni prima della data di inizio del Congresso federale.**
- 6. La candidatura a Presidente deve essere accompagnata anche dalla proposta di un programma di attività e dall'indicazione di un Vicepresidente e di un Esecutivo.**

- 7. Spetta al/alla Presidente rappresentare il livello federale di Democrazia è Libertà e, nel rispetto di quanto stabilito dal Congresso federale e dall'Assemblea e in conformità alle deliberazioni assunte di volta in volta dalla Direzione federale,, attuare la linea politica del partito a livello federale e garantire la continuità dell'attività della organizzazione federale.**
- 8. Spetta altresì al/alla Presidente federale nominare, convocare e presiedere l'Esecutivo, ripartire gli incarichi fra i membri dell'Esecutivo stesso e adottare ogni iniziativa necessaria a garantirne il buon funzionamento.**
- 9. Il/la Presidente federale mantiene i rapporti con i gruppi parlamentari e guida la delegazione di Democrazia è Libertà in ogni consultazione politica di livello nazionale.**
- 10. Il Vice Presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo e in ogni altro caso in cui sia necessario.**
- 10. Il/la Presidente federale può, sentito il parere vincolante della Commissione federale di garanzia, disporre il commissariamento degli organi regionali nei seguenti casi:**
 - a) perdurante incapacità di funzionamento degli organi**
 - b) grave scostamento dagli indirizzi politici definiti come vincolanti da parte del Congresso federale e dell'Assemblea federale**
 - c) grave insuccesso elettorale**

Art.19

- 1. La Direzione federale è composta di venti membri eletti dall'Assemblea federale nella prima riunione successiva alla conclusione dei lavori del Congresso federale.**
- 2. L'Assemblea federale procede all'elezione dei componenti della Direzione federale con voto palese e limitato a non più di un nominativo.**
- 3. Possono essere eletti componenti della Direzione federale solo i componenti dell'Assemblea federale. L'eventuale perdita della carica di componente dell'Assemblea federale comporta la decadenza anche da membro della Direzione. In tal caso l'Assemblea federale provvede alla nomina del nuovo componente nella prima seduta utile.**
- 4. Sono membri di diritto della Direzione, il Presidente federale che la presiede, il Vicepresidente i coordinatori regionali e i presidenti dei gruppi parlamentari di Democrazia è Libertà. La Direzione federale può, su proposta del Presidente federale, chiamare a partecipare ai propri lavori, senza diritto di voto, i membri dell'Esecutivo federale e personalità di particolare rilievo per le cariche ricoperte e le competenze acquisite.**
- 5. La Direzione federale dura in carica fino all'indizione del Congresso e comunque fino a che dura in carica il Presidente federale.**

Art.20

- 1. Nel rispetto delle linee politiche fissate dal Congresso federale e di quelle definite dall'Assemblea federale, spetta alla Direzione federale definire di volta in volta, anche con riferimento a specifici casi e problemi, la linea politica di Democrazia è Libertà.**
- 2. E' compito della Direzione federale pronunciarsi su ogni questione che sia sottoposta alla sua attenzione dal Presidente federale.**
- 3. Su proposta del Presidente federale e in conformità con quanto stabilito dal Congresso federale e dall'Assemblea federale, la Direzione può stabilire anche gli indirizzi di carattere politico ai quali devono attenersi gli eletti, gli iscritti e gli aderenti a qualunque titolo a Democrazia è Libertà.**

Art. 21

- 1. L'Esecutivo federale non può avere un numero di membri inferiore a cinque e superiore a dieci, compreso il Vicepresidente. Possono far parte dell'Esecutivo federale tutti/e gli/le appartenenti, a qualunque titolo, a Democrazia è Libertà.**
- 2. Il/la Presidente federale, ove lo ritenga opportuno, può sempre invitare a partecipare alle riunioni dell'Esecutivo personalità altamente competenti sulle materie in discussione nella riunione.**
- 3. L'Esecutivo dura in carica quanto il/la Presidente federale che lo ha nominato.**
- 4. Il/la Presidente federale può in qualunque momento revocare uno o più membri dell'Esecutivo in carica. Dell'eventuale sostituzione dei membri revocati l'Assemblea federale prende atto a maggioranza semplice e a scrutinio palese.**

Art. 22

- 1. Il/la Tesoriere è eletto dalla Assemblea federale nella prima seduta dopo la conclusione del Congresso federale.**
- 2. L'Assemblea federale elegge il/la Tesoriere a scrutinio palese e a maggioranza assoluta dei componenti. Ove dopo due scrutini nessun candidato avesse ottenuto tale maggioranza si procede al ballottaggio fra i due più votati.**
- 3. Il/la Tesoriere cessa dall'incarico con la nomina del successore e comunque non oltre due anni dall'entrata in carica. La cessazione dalla carica del Presidente federale provoca la cessazione dalla carica del Tesoriere.**
- 4. Spetta al/alla Tesoriere la rappresentanza legale e giudiziale, sia attiva che passiva. Può compiere, sulla base delle decisioni adottate dal Congresso federale, dall'Assemblea federale e dall'Esecutivo federale, tutti gli atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione, compresa l'acquisizione e la cessione di beni a titolo gratuito o oneroso. Può nominare propri delegati. Predisporre lo schema del bilancio consuntivo e, sulla base delle indicazioni ricevute dall'Esecutivo federale, il bilancio preventivo.**
- 5. L'Assemblea federale, contestualmente alla nomina del/della Tesoriere, procede anche all'elezione a maggioranza semplice e a scrutinio segreto, di tre Revisori dei conti, ai quali spetta esprimere il parere sul bilancio e sul conto consuntivo; controllare la regolarità dell'amministrazione e della gestione del patrimonio; formulare eventuali rilievi agli organi competenti.**
- 6. I Revisori dei conti restano in carica quanto il Tesoriere e cessano dalla carica insieme con questo.**

Art. 23

- 1. La Commissione federale di garanzia ha il compito di decidere in ordine ad ogni controversia fra gli organi federali e regionali di Democrazia è Libertà che abbia ad oggetto la violazione della sfera di competenza propria di ciascun organo ovvero le modalità di formazione degli organi stessi e quelle relative alle loro modalità di funzionamento.**
- 2. Sono altresì di spettanza della Commissione federale di garanzia le questioni che abbiano ad oggetto la violazione da parte di gruppi parlamentari di regole statutarie o comportamentali fissate dallo statuto federale e dalle regole stabilite dagli organi federali.**
- 3. Spetta alla Commissione federale di garanzia esprimere il proprio parere vincolante rispetto alla decisione del Presidente federale di procedere al commissariamento degli organi regionali. Contro l'eventuale parere negativo della Commissione il Presidente federale può sempre ricorrere all'Assemblea federale.**
- 4. Alla Commissione centrale di garanzia possono ricorrere solo gli organi di Democrazia è Libertà. E' altresì possibile che il Comitato federale dei probiviri possa inviare alla Commissione centrale di garanzia questioni che rientrino nella competenza di quest'ultima e delle quali il Comitato dei garanti sia venuto a conoscenza in seguito a ricorso da parte di singoli iscritti.**
- 5. La Commissione centrale di garanzia è composta di cinque membri effettivi e cinque membri supplenti ed è eletta dal Congresso federale a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei suoi membri e resta in**

carica due anni. In ogni caso la Commissione federale di garanzia cessa dalla carica solo con l'elezione di una nuova Commissione.

- 6. Possono far parte della Commissione centrale di garanzia tutti coloro che siano iscritti e aderenti a Democrazia è Libertà a condizione che non ricoprano alcuna carica negli organi federali, regionali o periferici.**
- 7. Gli iscritti chiamati a far parte della Commissione centrale di garanzia devono godere dei requisiti richiesti dall'art.5 secondo comma e devono godere di riconosciuto prestigio e autorevolezza.**

Art. 24

- 1. Il Comitato federale dei probiviri è formato di sette componenti effettivi e sette supplenti, eletti dall'Assemblea federale a scrutinio segreto e a maggioranza semplice.**
- 2. Spetta al Comitato federale dei probiviri giudicare di qualunque comportamento dei/delle singoli che possa aver violato le regole stabilite dal presente statuto federale. Esso inoltre, nei casi previsti dallo statuto federale, è anche organo di appello in secondo grado rispetto alle decisioni assunte dai Comitati regionali dei probiviri.**
- 3. Tutti gli iscritti e aderenti possono essere chiamati a far parte del Comitato dei probiviri devono essere in possesso dei requisiti richiesti dall'art.5 secondo comma.**

COMPOSIZIONE E FUNZIONI DEGLI ORGANI REGIONALI

Art. 25

- 1. Spetta agli statuti regionali definire le modalità di formazione e le competenze degli organi regionali indicati all'art. 12.**
- 2. Gli statuti regionali, nel disciplinare quanto di loro competenza devono attenersi ai principi fondamentali desumibili dalle norme federali che disciplinano le funzioni, la composizione e le modalità di formazione e di durata degli organi federali corrispondenti.**
- 3. Gli statuti regionali possono prevedere organi ulteriori rispetto a quelli indicati all' art. 12 purché essi non contrastino sotto alcun profilo con le competenze assegnate dallo statuto federale agli organi regionali stessi.**
- 4. Ogni statuto regionale deve in ogni caso prevedere una struttura organizzativa di Democrazia è Libertà all'interno della regione articolata in non meno di due livelli territoriali ulteriori rispetto a quello regionale. L'organizzazione di ognuno di tali livelli territoriali deve prevedere comunque almeno un coordinatore, un organo collegiale deliberativo e un esecutivo.**

NORME TRANSITORIE

ART 26

- 1** Fino allo svolgimento del primo Congresso federale i compiti dell'Assemblea federale sono svolti dal Comitato Costituente.
- 2** Il Congresso costitutivo elegge il Presidente federale sulla base delle candidature presentate direttamente in Congresso da almeno un decimo dei componenti il Congresso. La votazione avviene a scrutinio palese e a maggioranza assoluta dei componenti. Il Presidente così eletto resta in carica fino allo svolgimento del Congresso Federale.
- 3** Il Presidente eletto presenta nella prima seduta dell'Assemblea federale composta ai sensi del primo comma il programma, il Vice-Presidente e l'Esecutivo. Sulla proposta del Presidente l'Assemblea federale si pronuncia a scrutinio palese e a maggioranza assoluta.
- 4** Nella medesima seduta l'Assemblea federale procede ad eleggere, con la stessa maggioranza, il Tesoriere, la Direzione, la Commissione di Garanzia e il Collegio dei Probiviri. Tali organi restano in carica fino allo svolgimento del primo congresso federale.
- 5** Il primo Congresso federale sarà convocato non appena siano state costituite, in applicazione delle norme del presente statuto, gli organi regionali in almeno quindici regioni.

SCELTA DELLE CANDIDATURE E FORMAZIONE DELLE LISTE

art. 27

- 1.** Nella scelta delle candidature e nella formazione delle liste per le quali è previsto il voto di preferenza deve in ogni caso essere assicurato il coinvolgimento degli iscritti e aderenti, nel rispetto del principio dell'equilibrio della rappresentanza, con almeno il 30% delle candidate.
- 2** La scelta delle candidature deve essere rimessa a organi statutariamente previsti e di volta in volta appositamente costituiti la cui composizione deve rispettare il principio dell'equilibrio della rappresentanza di genere. La durata di questi organi cessa con la definitiva approvazione delle liste da essi formate.
- 3** Agli organi politici della Margherita-DI, sia a livello federale che a livello regionale ovvero ad altri livelli eventualmente individuati dagli statuti regionali, può essere riconosciuto solo il potere di valutare l'onorabilità e la affidabilità politica dei candidati.
- 4** I criteri di collocazione dei candidati nelle liste per le quali è previsto il voto di preferenza sono stabiliti in via generale dall'Assemblea federale o dalle Assemblee regionali.

5 Ove gli statuti regionali non contengano norme specifiche spetta all'Assemblea regionale garantire il rispetto dei principi indicati al fine della formazione delle candidature. A tal fine le Assemblee regionali possono stabilire anche le eventuali norme regolamentari necessarie.

Nei casi in cui la competenza a formare le candidature spetti agli organi federali, tale competenza è esercitata nel rispetto dei medesimi principi stabiliti per le regioni. Spetta in ogni caso agli organi federali stabilire le candidature per le elezioni al Parlamento europeo.